



Bruxelles, 16.5.2022
COM(2022) 223 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione)

ALLEGATO I

CAPO 1

Disposizioni comuni

SEZIONE 1

Contratti quadro e pubblicità

1. Contratti quadro e contratti specifici

1.1. La durata di un contratto quadro non supera i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare dall'oggetto del contratto quadro.

I contratti specifici basati su contratti quadro sono aggiudicati in conformità delle condizioni stabilite nel contratto quadro.

In sede di conclusione dei contratti specifici le parti non divergono in misura sostanziale dal contratto quadro.

1.2. Quando un contratto quadro è concluso con un unico operatore economico i contratti specifici sono aggiudicati ⇒ o modificati ⇐ nel rispetto delle condizioni fissate nel contratto quadro.

In tali circostanze, ove debitamente giustificate, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere per iscritto all'operatore economico di completare, se necessario, la sua offerta.

1.3. Quando un contratto quadro deve essere concluso con più operatori economici («contratto quadro multiplo») esso può assumere la forma di contratti distinti firmati con ciascun contraente e contenenti le medesime condizioni.

I contratti specifici basati su contratti quadro multipli sono eseguiti secondo una delle modalità seguenti:

- a) conformemente ai termini del contratto quadro: senza riaprire il confronto competitivo, se il contratto quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi in questione, nonché le condizioni oggettive per determinare quale dei contraenti effettuerà tale prestazione;
- b) se il contratto quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi: riaprendo il confronto competitivo tra i contraenti, in conformità del punto 1.4 e applicando:
 - i) le medesime condizioni, se necessario precisandole; o
 - ii) se del caso, altre condizioni indicate nei documenti di gara per il contratto quadro;
- c) in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e in parte con la riapertura del confronto competitivo tra i contraenti conformemente alla lettera b), qualora tale possibilità sia stata stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per il contratto quadro.

I documenti di gara di cui al secondo comma, lettera c), precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo.

1.4. Un contratto quadro multiplo con la riapertura del confronto competitivo è concluso con almeno tre operatori economici, purché vi sia un numero sufficiente di offerte ammissibili di cui al punto 29.3.

In sede di aggiudicazione di un contratto specifico tramite la riapertura del confronto competitivo tra i contraenti, l'amministrazione aggiudicatrice li consulta per iscritto e fissa un termine sufficiente per presentare l'offerta specifica. Le offerte specifiche sono presentate per iscritto. L'amministrazione aggiudicatrice aggiudica ogni contratto specifico all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara per il contratto quadro.

1.5. Nei settori soggetti a una rapida evoluzione dei prezzi e della tecnologia, i contratti quadro che non prevedono un nuovo confronto competitivo contengono una clausola che prescrive un riesame a medio termine oppure un sistema di parametri di riferimento. Dopo il riesame a medio termine, se le condizioni stabilite inizialmente non sono più consone all'andamento dei prezzi o agli sviluppi tecnologici, l'amministrazione aggiudicatrice non può fare uso del contratto quadro in questione e prende i provvedimenti opportuni per risolverlo.

1.6. I contratti specifici basati su contratti quadro sono preceduti da un impegno di bilancio.

2. Pubblicità delle procedure per contratti di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo ~~179475~~, paragrafo 1, del presente regolamento, e per appalti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE

2.1. Per garantire la trasparenza della procedura, i bandi e gli avvisi destinati alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* riportano tutte le informazioni precisate nei pertinenti modelli di formulari di cui alla direttiva 2014/24/UE.

2.2. L'amministrazione aggiudicatrice può rendere nota l'intenzione di programmare appalti per l'esercizio pubblicando un avviso di preinformazione. Tale avviso copre un periodo pari o inferiore a 12 mesi dalla data del suo invio all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (Ufficio delle pubblicazioni).

L'amministrazione aggiudicatrice può pubblicare l'avviso di preinformazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o sul suo profilo di committente. In quest'ultimo caso, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è annunciata la pubblicazione sul profilo di committente.

2.3. L'amministrazione aggiudicatrice invia all'Ufficio delle pubblicazioni un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura entro 30 giorni dalla firma del contratto o del contratto quadro di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo ~~179475~~, paragrafo 1.

Nonostante il primo comma, gli avvisi di aggiudicazione relativi a contratti basati su un sistema dinamico di acquisizione possono essere raggruppati per trimestre. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice invia l'avviso di aggiudicazione entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre.

Non sono pubblicati avvisi di aggiudicazione per i contratti specifici basati su un contratto quadro.

2.4. L'amministrazione aggiudicatrice pubblica un avviso di aggiudicazione:

a) prima di concludere un contratto o un contratto quadro di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo ~~179175~~, paragrafo 1, e aggiudicato conformemente al punto 11.1, secondo comma, lettera b);

b) dopo aver concluso un contratto o un contratto quadro di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo ~~179175~~, paragrafo 1, compresi i contratti aggiudicati conformemente al punto 11.1, secondo comma, lettera a), ~~e~~ lettere da c) a f) ~~⇒~~ e lettera m) ~~⇐~~.

2.5. Nei casi di cui all'articolo ~~176172~~, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), l'amministrazione aggiudicatrice pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso di modifica del contratto nel corso della sua durata quando il valore della modifica è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo ~~179175~~, paragrafo 1, oppure è pari o superiore alle soglie stabilite all'articolo ~~182178~~, paragrafo 1, per le procedure nell'ambito delle azioni esterne.

2.6. In caso di procedura interistituzionale, l'amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura è incaricata delle misure di pubblicità applicabili.

3. Pubblicità delle procedure per appalti di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo ~~179175~~, paragrafo 1, del presente regolamento e per appalti che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE

3.1. Le procedure relative ad appalti il cui valore stimato è inferiore alle soglie di cui all'articolo ~~179175~~, paragrafo 1, formano oggetto di adeguata pubblicità. Tale pubblicità comporta un'ideale pubblicità ex ante su ~~Internet~~ o un bando di gara oppure, per gli appalti aggiudicati in conformità della procedura di cui al punto 13, la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* di un avviso di invito a manifestare interesse. Tale obbligo non si applica alla procedura stabilita al punto 11 e alla procedura negoziata per contratti di valore molto modesto di cui al punto 14.4.

3.2. Per gli appalti aggiudicati in conformità del punto 11.1, secondo comma, lettere g) e i), l'amministrazione aggiudicatrice invia al Parlamento europeo e al Consiglio l'elenco dei contratti entro il 30 giugno dell'esercizio successivo. Se l'amministrazione aggiudicatrice è la Commissione, tale elenco è allegato alla sintesi della relazione annuale di attività di cui all'articolo 74, paragrafo 9.

3.3. Le informazioni sull'aggiudicazione dell'appalto comprendono il nome del contraente, l'importo giuridicamente impegnato e l'oggetto e, nel caso di contratti diretti e contratti specifici, sono conformi all'articolo 38, paragrafo 3.

L'amministrazione aggiudicatrice pubblica l'elenco dei contratti sul proprio sito web entro il 30 giugno dell'esercizio successivo per:

a) gli appalti al di sotto delle soglie di cui all'articolo ~~179175~~, paragrafo 1;

b) gli appalti aggiudicati in conformità del punto 11.1, secondo comma, lettera h) e lettere da j) a m);

c) le modifiche dei contratti conformemente all'articolo ~~176172~~, paragrafo 3, primo comma, lettera c);

d) le modifiche dei contratti conformemente all'articolo ~~176172~~, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), qualora il valore della modifica sia inferiore alle soglie previste all'articolo ~~179175~~, paragrafo 1;

e) i contratti specifici nell'ambito di un contratto quadro.

Ai fini del secondo comma, lettera e), le informazioni pubblicate possono essere aggregate per contraente per contratti specifici nell'ambito dello stesso contratto quadro.

3.4. In caso di contratti quadro interistituzionali, ciascuna amministrazione aggiudicatrice è responsabile della pubblicità dei propri contratti specifici e delle relative modifiche, conformemente al punto 3.3.

4. *Pubblicazione dei bandi e degli avvisi*

4.1. L'amministrazione aggiudicatrice redige e trasmette i bandi e gli avvisi di cui ai punti 2 e 3 per via elettronica all'Ufficio delle pubblicazioni.

4.2. L'Ufficio delle pubblicazioni pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* i bandi e gli avvisi di cui ai punti 2 e 3 entro:

- a) sette giorni dalla spedizione, se l'amministrazione aggiudicatrice utilizza il sistema elettronico per la compilazione dei modelli di formulari di cui al punto 2.1 e limita il testo libero a 500 parole;
- b) 12 giorni dalla spedizione, in tutti gli altri casi.

4.3. L'amministrazione aggiudicatrice è in grado di fornire la prova della data di spedizione.

5. *Altre forme di pubblicità*

Oltre alle forme di pubblicità di cui ai punti 2 e 3, le procedure di appalto possono essere oggetto di qualsiasi altra forma di pubblicità, in particolare in forma elettronica. Dette altre forme di pubblicità fanno rinvio all'eventuale bando o avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, al quale non sono anteriori e che è il solo facente fede.

Dette forme di pubblicità non introducono discriminazioni tra i candidati o tra gli offerenti né contengono informazioni diverse da quelle contenute nell'eventuale bando di gara.

SEZIONE 2

Procedure di appalto

6. *Numero minimo di candidati e modalità di negoziazione*

6.1. Nella procedura ristretta e nelle procedure di cui al punto 13.1, lettere a) e b), e per gli appalti aggiudicati conformemente al punto 14.2, il numero minimo di candidati è cinque.

6.2. Nella procedura competitiva con negoziazione, nel dialogo competitivo, nel partenariato per l'innovazione, ~~nell'indagine del mercato locale a norma del punto 11.1, secondo comma, lettera g),~~ e nella procedura negoziata per i contratti di valore modesto a norma del punto 14.3, il numero minimo di candidati è tre.

6.3. I punti 6.1 e 6.2 non si applicano nei casi seguenti:

- a) procedure negoziate per i contratti di valore molto modesto a norma del punto 14.4;
- b) procedure negoziate senza previa pubblicazione a norma del punto 11, a eccezione dei concorsi di progettazione a norma del punto 11.1, secondo comma, lettera d), ~~e dell'indagine del mercato locale a norma del punto 11.1, secondo comma, lettera g).~~

6.4. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione è inferiore al numero minimo previsto ai punti 6.1 e 6.2, l'amministrazione aggiudicatrice può proseguire la

procedura invitando ⇒ a presentare offerte ⇐ i candidati in possesso delle capacità richieste. L'amministrazione aggiudicatrice non include altri operatori economici che inizialmente non avevano chiesto di partecipare o non erano stati invitati.

6.5. Nel corso della negoziazione l'amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento di tutti gli offerenti.

La negoziazione può svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nei documenti di gara. L'amministrazione aggiudicatrice indica nei documenti di gara se intende avvalersi di tale facoltà.

6.6. Per gli appalti aggiudicati a norma del punto 11.1, secondo comma, lettera ~~e~~ ~~d)~~ ~~e~~ ~~g)~~, e dei punti 14.2 e 14.3, l'amministrazione aggiudicatrice invita almeno tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a seguito della pubblicità ex ante di cui al punto 3.1 ~~o dell'indagine del mercato locale~~ o di un concorso di progettazione.

7. *Partenariato per l'innovazione*

7.1. Un partenariato per l'innovazione punta a sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e al successivo acquisto dei lavori, delle forniture o dei servizi che ne risultano, a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazione e ai costi massimi concordati tra le amministrazioni aggiudicatrici e i partner.

Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la realizzazione dei lavori, la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che i partner devono raggiungere.

In base a tali obiettivi intermedi, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più partner, di ridurre il numero dei partner risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato tali possibilità e le condizioni per avvalersene nei documenti di gara.

7.2. Prima di avviare un partenariato per l'innovazione, l'amministrazione aggiudicatrice svolge consultazioni del mercato conformemente al punto 15 per accertarsi che l'opera, la fornitura o il servizio non esiste sul mercato né come attività di sviluppo vicino al mercato.

Sono soddisfatte le modalità di negoziazione stabilite all'articolo ~~168~~~~164~~, paragrafo 4, e al punto 6.5.

Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice illustra l'esigenza di lavori, forniture o servizi innovativi che non può essere soddisfatta acquistando lavori, forniture o servizi già disponibili sul mercato. Indica altresì quali elementi di tale descrizione definiscono i requisiti minimi. Le informazioni fornite sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se chiedere di partecipare alla procedura.

L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con un solo partner o con più partner che conducono attività di ricerca e sviluppo separate.

Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, conformemente all'articolo ~~171~~~~167~~, paragrafo 4.

7.3. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice definisce il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale.

Nell'ambito del partenariato per l'innovazione, l'amministrazione aggiudicatrice non rivela agli altri partner le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un partner senza l'accordo dello stesso.

L'amministrazione aggiudicatrice assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza delle attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato dei lavori, delle forniture o dei servizi è proporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo.

8. *Concorso di progettazione*

8.1. Al concorso di progettazione si applicano le norme in materia di pubblicità stabilite al punto 2; esso può comprendere l'assegnazione di premi.

Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di candidati, l'amministrazione aggiudicatrice stabilisce criteri di selezione chiari e non discriminatori.

Il numero dei candidati invitati a partecipare deve permettere un'effettiva concorrenza.

8.2. La commissione giudicatrice è nominata dall'ordinatore responsabile. È composta esclusivamente da persone fisiche indipendenti dai candidati al concorso di progettazione. Se ai candidati a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere tale qualifica o una qualifica equivalente.

La commissione giudicatrice è autonoma nei suoi pareri. Essa si esprime su progetti presentati in modo anonimo dai candidati ed esclusivamente sulla base dei criteri indicati nel bando di concorso.

8.3. La commissione giudicatrice iscrive in un verbale, firmato dai suoi membri, le proprie proposte, fondate sui meriti di ciascun progetto, nonché le proprie osservazioni e la classificazione.

L'anonimato dei candidati è preservato fino al parere della commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice può invitare i candidati a rispondere alle domande iscritte nel verbale, allo scopo di chiarire un progetto. È redatto il verbale integrale del dialogo che ne consegue.

8.4. L'amministrazione aggiudicatrice adotta una decisione di attribuzione che comprende il nome e l'indirizzo del candidato prescelto motivando la scelta in base ai criteri preventivamente indicati nel bando di concorso, in particolare se tale scelta si discosta dalle proposte presentate nel parere della commissione giudicatrice.

9. *Sistema dinamico di acquisizione*

9.1. Un sistema dinamico di acquisizione può essere diviso in categorie oggettivamente definite di lavori, forniture o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire nella categoria in questione. In tal caso devono essere definiti criteri di selezione per ciascuna categoria.

9.2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti e tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento.

9.3. L'amministrazione aggiudicatrice accorda a qualsivoglia operatore economico, per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammesso al sistema. Essa completa la valutazione di tali domande entro 10 giorni lavorativi dal loro ricevimento. ~~Tale termine può essere prorogato fino a 15 giorni lavorativi in casi giustificati. L'amministrazione aggiudicatrice può tuttavia~~ ma può prorogare il periodo di valutazione, purché durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte.

L'amministrazione aggiudicatrice comunica tempestivamente al candidato se è stato o meno ammesso al sistema dinamico di acquisizione.

9.4. L'amministrazione aggiudicatrice invita tutti i candidati ammessi ~~al sistema nella categoria in questione~~ a presentare un'offerta ~~entro un termine ragionevole.~~ ⇒ Se il sistema dinamico di acquisizione è stato suddiviso in categorie di lavori, prodotti o servizi, l'amministrazione aggiudicatrice invita tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde all'appalto specifico a presentare un'offerta. ⇐

L'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati ⇒ nei documenti di gara ⇐ ~~nell'invito a presentare offerte.~~

9.5. L'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

~~La durata di un sistema dinamico di acquisizione non supera i quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.~~

L'amministrazione aggiudicatrice non ricorre a detto sistema in modo da ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.

10. Dialogo competitivo

10.1. L'amministrazione aggiudicatrice specifica le proprie esigenze e i propri requisiti, i criteri di aggiudicazione e un calendario indicativo nel bando di gara o in un documento descrittivo.

Essa aggiudica l'appalto all'offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo.

10.2. L'amministrazione aggiudicatrice avvia con i candidati che soddisfano i criteri di selezione un dialogo per individuare e definire i mezzi più idonei a soddisfare le proprie esigenze. Durante tale dialogo essa può discutere con i candidati selezionati tutti gli aspetti dell'appalto, ma non può modificare le proprie esigenze e i propri requisiti e i criteri di aggiudicazione di cui al punto 10.1.

Nel corso del dialogo l'amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento di tutti gli offerenti e non rivela le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un offerente, salvo che questi acconsenta a rinunciare alla riservatezza.

Il dialogo competitivo può svolgersi in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere, applicando i criteri di aggiudicazione annunciati, se tale possibilità è prevista nel bando di gara o nel documento descrittivo.

10.3. L'amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possono soddisfare le sue esigenze.

Dopo aver informato gli offerenti rimanenti della conclusione del dialogo, l'amministrazione aggiudicatrice invita ciascuno di loro a presentare la sua offerta finale in base alla soluzione o

alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte comprendono tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.

Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, tali offerte finali possono essere chiarite, precisate e perfezionate, purché ciò non comporti modifiche sostanziali dell'offerta o dei documenti di gara.

L'amministrazione aggiudicatrice può condurre negoziazioni con l'offerente che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo al fine di confermare gli impegni contenuti nell'offerta, a condizione che a ciò non consegua la modifica di aspetti sostanziali dell'offerta e che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.

10.4. L'amministrazione aggiudicatrice può specificare i pagamenti che devono essere fatti ai candidati selezionati che partecipano al dialogo.

11. *Ricorso a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara*

11.1. Ove ricorra alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, l'amministrazione aggiudicatrice rispetta le modalità di negoziazione stabilite all'articolo ~~168~~164, paragrafo 4, e al punto 6.5.

L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a prescindere dal valore stimato dell'appalto, nei seguenti casi:

- a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta, o alcuna offerta appropriata, ovvero alcuna domanda di partecipazione, o alcuna domanda appropriata di partecipazione, a norma del punto 11.2 in risposta a:

i) una procedura aperta;

ii) una procedura ristretta;

iii) una procedura competitiva con negoziazione con pubblicazione di un bando di gara;

previa conclusione di tale procedura, purché i documenti di gara originari non siano sostanzialmente modificati;

- b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti soltanto da un unico operatore economico alle condizioni di cui al punto 11.3 e per una delle seguenti ragioni:

- i) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'unica opera d'arte o rappresentazione artistica;

- ii) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

- iii) deve essere garantita la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

- c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili, è impossibile rispettare i termini stabiliti ai punti

24, 26 e ~~4241~~ e se i motivi che giustificano tale estrema urgenza non sono imputabili all'amministrazione aggiudicatrice.

↓ nuovo

A seguito di una dichiarazione di crisi di cui all'articolo 164, paragrafo 6, gli ordinatori responsabili possono basarsi su tale dichiarazione di crisi solo se la procedura di appalto specifica è giustificata da una situazione di estrema urgenza derivante dalla crisi;

↓ 2018/1046

- d) qualora un appalto di servizi faccia seguito a un concorso di progettazione e debba essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori sono invitati a partecipare alla negoziazione;
 - e) per nuovi servizi o lavori consistenti nella ripetizione di servizi o lavori analoghi affidati all'operatore economico al quale la medesima amministrazione aggiudicatrice aveva aggiudicato l'appalto iniziale, purché tali servizi o lavori siano conformi a un progetto di base che era stato oggetto di un primo appalto aggiudicato previa pubblicazione di bando, alle condizioni di cui al punto 11.4;
 - f) per gli appalti di forniture:
 - i) nel caso di consegne complementari destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; per gli appalti aggiudicati dalle istituzioni dell'Unione per proprio conto, la durata di tali contratti non supera i tre anni;
 - ii) per i prodotti fabbricati puramente a scopo di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo; tuttavia, tali appalti non comprendono la produzione in quantità volta ad accertare la sostenibilità commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
 - iii) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
 - iv) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose da un operatore economico che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dai curatori o liquidatori di un fallimento, di un concordato con i creditori o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni nazionali;
-

↓ nuovo

v) per l'acquisto di medicinali per uso umano o contromisure mediche, nonché per prodotti che consentono l'eradicazione o il contenimento di determinate malattie animali, zoonosi e organismi nocivi da quarantena delle piante, purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: tali prodotti sono innovativi, non sono immediatamente disponibili sul mercato oppure è necessario adottare una soluzione immediatamente disponibile;

- g) per gli appalti immobiliari, previa indagine del mercato locale;
- h) per gli appalti concernenti uno dei seguenti servizi:
- i) rappresentanza legale da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio¹ in un arbitrato o in una conciliazione o in procedimenti giudiziari;
- ii) consulenza legale fornita nella preparazione dei procedimenti di cui al punto i), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in questione, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 77/249/CEE;
- iii) servizi d'arbitrato e di conciliazione;
- ~~iv) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;~~
- i) per gli appalti dichiarati segreti o per gli appalti alla cui esecuzione devono accompagnarsi speciali misure di sicurezza, in conformità delle disposizioni amministrative vigenti o quando lo esige la tutela degli interessi essenziali dell'Unione, a condizione che gli interessi essenziali in questione non possano essere tutelati da altre misure; tali misure possono consistere, per esempio, in condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni che l'amministrazione aggiudicatrice rende disponibili nella procedura di appalto;
- ~~j) per i servizi finanziari relativi all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio², i servizi forniti da banche centrali e le operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;~~
- ~~k)~~ per i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE;
- ~~l)~~ per l'acquisto di reti pubbliche di comunicazione e di servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva ~~2002/21/CE~~ (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio³;
- ~~m)~~ per i servizi prestati da un'organizzazione internazionale ⇒ di cui all'articolo 160, paragrafo 1, o da un'organizzazione di uno Stato membro, ⇐ ove il suo statuto o atto costitutivo non le consenta di partecipare a procedure competitive;⇐

¹ Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17).

² ~~Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).~~

³ Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

↓ nuovo

m) qualora sia stata presa la decisione di aprire una nuova delegazione dell'Unione in un paese terzo o di riaprire una delegazione a seguito di una chiusura temporanea, per tutti gli appalti aggiudicati dalle delegazioni dell'Unione o aggiudicati esclusivamente nell'interesse di tali delegazioni dell'Unione, durante il primo anno successivo alla data di tale decisione.

↓ 2018/1046 (adattato)
⇒ nuovo

11.2. Un'offerta è considerata inappropriata se non è connessa con l'oggetto dell'appalto. ⇒ Un'offerta o ⇐ una domanda di partecipazione è considerata inappropriata se l'operatore economico ⇐ il partecipante non ha l'accesso agli appalti di cui agli articoli 180, 181 e 183, ⇐ si trova in una situazione di esclusione ai sensi dell'articolo ~~139~~¹³⁶, paragrafo 1, o non soddisfa i criteri di selezione.

11.3. Le eccezioni di cui al punto 11.1, secondo comma, lettera b), punti ii) e iii), si applicano solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri all'atto della definizione dell'appalto.

11.4. Nei casi di cui al punto 11.1, secondo comma, lettera e), il progetto di base indica l'entità degli eventuali nuovi servizi o lavori e le condizioni alle quali essi saranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura negoziata è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo per il progetto di base e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei servizi o dei lavori è preso in considerazione per l'applicazione delle soglie di cui all'articolo ~~179~~¹⁷⁵, paragrafo 1, o all'articolo ~~182~~¹⁷⁸, paragrafo 1, nell'ambito delle azioni esterne. Quando le istituzioni dell'Unione aggiudicano appalti per proprio conto, il ricorso a tale procedura è limitato all'esecuzione dell'appalto iniziale e al massimo al triennio successivo alla conclusione del contratto.

12. *Ricorso a una procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo*

12.1. Quando ricorre alla procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo, l'amministrazione aggiudicatrice applica le modalità di negoziazione stabilite all'articolo ~~168~~¹⁶⁴, paragrafo 4, e al punto 6.5. L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a tali procedure, a prescindere dal valore stimato dell'appalto, nei seguenti casi:

- a) qualora siano state presentate solo offerte irregolari o inaccettabili secondo la definizione dei punti 12.2 e 12.3 in risposta a una procedura aperta o ristretta, previa conclusione di tale procedura, purché i documenti di gara originari non siano sostanzialmente modificati;
- b) per lavori, forniture o servizi che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:
 - i) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice non possono essere soddisfatte senza adattare una soluzione immediatamente disponibile;
 - ii) i lavori, le forniture o i servizi implicano progettazione o soluzioni innovative;

- iii) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, alla complessità o all'impostazione finanziaria e giuridica dell'appalto o ai rischi connessi all'oggetto dell'appalto stesso;
 - iv) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, come previsto al punto 17.~~43~~;
 - c) per i contratti di concessione;
 - d) per gli appalti di servizi di cui all'allegato XIV della direttiva 2014/24/UE;
 - e) per i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 e 73430000-5 di cui al regolamento (CE) n. 2195/2002, tranne i casi in cui i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della sua attività o la prestazione del servizio è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice;
 - f) per gli appalti di servizi aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi, quali definiti nella direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, o ai servizi di media radiofonici, o per gli appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi.
- 12.2. Un'offerta è considerata irregolare in qualsivoglia dei casi seguenti:
- a) se non rispetta i requisiti minimi precisati nei documenti di gara;
 - b) se non rispetta i requisiti per la presentazione stabiliti all'articolo ~~172168~~, paragrafo 3;
 - c) se l'offerente è respinto ai sensi dell'articolo ~~144141~~, paragrafo 1, primo comma, lettera b) o c);
 - d) se l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato l'offerta anormalmente bassa.
- 12.3. Un'offerta è considerata inaccettabile in qualsivoglia dei casi seguenti:
- a) se il prezzo dell'offerta supera l'importo massimo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto;
 - b) se l'offerta non soddisfa i livelli minimi di qualità per i criteri di aggiudicazione.
- 12.4. Nei casi di cui al punto 12.1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a pubblicare il bando di gara se include nella procedura competitiva con negoziazione tutti gli offerenti rispondenti ai criteri di esclusione e di selezione, tranne quelli che hanno presentato un'offerta giudicata anormalmente bassa.

⁴ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

13. *Procedura a seguito di invito a manifestare interesse*

13.1. Per gli appalti di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo ~~179175~~, paragrafo 1, o all'articolo ~~182178~~, paragrafo 1, e fatti salvi i punti 11 e 12, l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a un invito a manifestare interesse per:

- a) preselezionare candidati da invitare a presentare offerte in risposta a futuri inviti ristretti a presentare offerte; o
- b) stilare un elenco di potenziali offerenti da invitare a presentare domande di partecipazione od offerte.

13.2. L'elenco risultante da un invito a manifestare interesse è valido per un periodo non superiore a quattro anni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al punto 3.1.

L'elenco di cui al primo comma può comprendere sottoelenchi.

Ogni operatore economico interessato può manifestare interesse in qualsiasi momento nel periodo di validità dell'elenco, tranne che negli ultimi tre mesi di tale periodo.

13.3. Qualora sia previsto di aggiudicare un appalto, l'amministrazione aggiudicatrice invita tutti i candidati o potenziali offerenti figuranti nel pertinente elenco o sottoelenco a:

- a) presentare un'offerta nel caso di cui al punto 13.1, lettera a);
- b) presentare, nel caso di cui al punto 13.1, lettera b):
 - i) offerte comprendenti i documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione; o
 - ii) i documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione e, in una seconda fase, se tali criteri sono soddisfatti, le offerte.

14. *Contratti di valore medio, modesto e molto modesto*

14.1. I contratti di valore medio, modesto e molto modesto possono essere aggiudicati con procedura negoziata conformemente alle modalità di negoziazione stabilite all'articolo ~~168164~~, paragrafo 4, e al punto 6.5. Solo i candidati invitati simultaneamente e per iscritto dall'amministrazione aggiudicatrice presentano un'offerta iniziale.

14.2. Un contratto di valore superiore a 60 000 EUR e inferiore alle soglie di cui all'articolo ~~179175~~, paragrafo 1, è considerato di valore medio. ⇒ Per i contratti aggiudicati dalle delegazioni dell'Unione o esclusivamente nell'interesse delle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi, un contratto di valore superiore a 100 000 EUR e inferiore a 300 000 EUR è considerato di valore medio. ⇐ A tali contratti si applicano i punti 3.1, 6.1 e 6.4.

14.3. Un contratto di valore non superiore a 60 000 EUR ⇒ , o a 100 000 EUR nel caso di contratti aggiudicati dalle delegazioni dell'Unione o esclusivamente nell'interesse delle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi ⇐ , ma superiore alla soglia di cui al punto 14.4 è considerato di valore modesto. A tali contratti si applicano i punti 3.1, 6.2 e 6.4.

14.4. Un contratto di valore non superiore a 15 000 EUR è considerato di valore molto modesto. A tali contratti si applica il punto 6.3.

14.5. I pagamenti relativi a spese d'importo non superiore a 1 000 EUR ⇒ , o a 20 000 EUR per le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi, ⇐ possono essere effettuati semplicemente in base alle relative fatture, senza l'accettazione preliminare di un'offerta.

15. Consultazione preliminare di mercato

15.1. Ai fini della consultazione preliminare di mercato l'amministrazione aggiudicatrice può sollecitare o accettare consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti od operatori economici. Tali consulenze possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l'effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

15.2. Qualora un operatore economico abbia fornito una consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate conformemente all'articolo ~~1441441~~ per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione dell'operatore economico in questione nella procedura di aggiudicazione.

16. Documenti di gara

16.1. I documenti di gara comportano quanto segue:

- a) se del caso, il bando di gara o altre misure di pubblicità a norma dei punti da 2 a 5;
- b) l'invito a presentare offerte;
- c) il capitolato d'oneri o i documenti descrittivi, nel caso del dialogo competitivo, comprendenti le specifiche tecniche e i criteri pertinenti;
- d) il progetto di contratto basato sul modello di contratto.

Il primo comma, lettera d), non si applica nei casi in cui, a causa di circostanze eccezionali e debitamente giustificate, il modello di contratto non può essere utilizzato.

16.2. L'invito a presentare offerte precisa quanto segue:

- a) le modalità di presentazione delle offerte, comprese in particolare le condizioni che ne garantiscono la riservatezza fino all'apertura, la data e l'ora limite di ricevimento e l'indirizzo al quale devono essere inviate o consegnate ovvero l'indirizzo Internet in caso di presentazione per via elettronica;
- b) che la presentazione di un'offerta costituisce accettazione dei termini e delle condizioni stabiliti nei documenti di gara e che tale presentazione vincola l'offerente durante l'esecuzione dell'appalto, qualora ne divenga l'aggiudicatario;
- c) il periodo di validità delle offerte, durante il quale l'offerente è obbligato a mantenere immutate tutte le condizioni della sua offerta;
- d) il divieto di qualsiasi contatto tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'offerente nel corso della procedura, salvo a titolo eccezionale, alle condizioni previste dall'articolo ~~173169~~ e ~~in precise~~ le condizioni di visita, quando sia prevista una visita sul posto;
- e) i mezzi di prova per verificare il rispetto del termine per la ricezione delle offerte;
- f) che la presentazione di un'offerta costituisce accettazione della comunicazione per via elettronica dell'esito della procedura.

16.3. Il capitolato d'oneri precisa quanto segue:

- a) i criteri di esclusione e di selezione;

- b) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione relativa oppure, se la ponderazione non è possibile per motivi oggettivi, il loro ordine decrescente d'importanza, che si applica anche alle varianti, se autorizzate dal bando di gara;
- c) le specifiche tecniche di cui al punto 17;
- d) se le varianti sono autorizzate, i requisiti minimi che devono rispettare;
- e) l'eventuale applicabilità del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al TUE e al TFUE o, all'occorrenza, della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche o della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari;
- ~~f) le modalità di prova in materia di accesso agli appalti;~~
- ~~f.g)~~ l'obbligo di indicare il paese nel quale gli offerenti sono stabiliti e di presentare \Rightarrow , su richiesta, \Leftarrow le prove a sostegno normalmente accettabili secondo la legislazione di tale paese;
- ~~g.h)~~ nel caso del sistema dinamico di acquisizione o dei cataloghi elettronici, le informazioni sull'attrezzatura elettronica utilizzata, nonché le modalità e specifiche tecniche di connessione.

16.4. Il progetto di contratto precisa quanto segue:

- a) le penali previste in caso d'inosservanza delle clausole del contratto;
- b) le diciture che devono figurare sulle fatture e sui pertinenti documenti giustificativi in conformità dell'articolo ~~112444~~;
- c) che, quando le istituzioni dell'Unione aggiudicano appalti per proprio conto, al contratto si applica il diritto dell'Unione, se necessario integrato dal diritto nazionale oppure, se necessario per gli appalti immobiliari, esclusivamente il diritto nazionale;
- d) il giudice competente in caso di controversie;
- e) che il contraente deve rispettare gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE;
- f) se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale;
- g) che il prezzo proposto nell'offerta è fermo e non rivedibile oppure le condizioni e le formule secondo le quali il prezzo può essere rivisto nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Ai fini del primo comma, lettera g), se il contratto prevede la revisione dei prezzi, l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto in particolare:

- a) dell'oggetto dell'appalto e della congiuntura economica nella quale è eseguito;
- b) della natura e della durata dell'appalto e dei compiti;
- c) degli interessi finanziari dell'amministrazione aggiudicatrice.

Per i contratti firmati conformemente al punto 11.1, secondo comma, lettera m), è possibile rinunciare ad applicare il primo comma, lettere c) e d), del presente punto.

17. Specifiche tecniche

17.1. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alle procedure di appalto e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti alla concorrenza.

Le specifiche tecniche comprendono le caratteristiche richieste dai lavori, dalle forniture o dai servizi, compresi i requisiti minimi, in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice.

17.2. Le caratteristiche di cui al punto 17.1 possono includere, ove opportuno:

- a) i livelli di qualità;
- b) la prestazione ambientale e la prestazione climatica;
- ~~e) per gli acquisti destinati a essere utilizzati da persone fisiche, i criteri di accessibilità per le persone con disabilità o la progettazione per tutti gli utenti, salvo in casi debitamente giustificati;~~
- ~~ce)~~ i livelli e le procedure di valutazione della conformità;
- ~~de)~~ la prestazione o l'impiego della fornitura;
- ~~ef)~~ la sicurezza o le dimensioni, compresi, per le forniture, la denominazione commerciale e le istruzioni per l'uso e, per tutti gli appalti, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, i processi e i metodi di produzione;
- ~~fe)~~ per gli appalti di lavori, le procedure di certificazione della qualità, nonché le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere, nonché i metodi e le tecniche di costruzione, come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice è in condizione di prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione alle opere finite e ai materiali o elementi costitutivi.

↓ nuovo

17.3. Le specifiche tecniche sono formulate in modo tale da includere, per tutti gli acquisti destinati a essere utilizzati da persone fisiche, i criteri di accessibilità per le persone con disabilità o la progettazione adeguata per tutti gli utenti, salvo in casi debitamente giustificati;

- (a) qualora i requisiti di accessibilità obbligatori siano adottati con un atto giuridico dell'Unione le specifiche tecniche, per quanto riguarda i criteri di accessibilità per le persone con disabilità o la progettazione adeguata per tutti gli utenti, sono definite mediante riferimento ad essi. In particolare per quanto riguarda i prodotti e i servizi di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2019/882, i requisiti di accessibilità stabiliti nell'allegato I della medesima direttiva costituiscono requisiti di accessibilità obbligatori ai sensi dei paragrafi precedenti;
- (b) un prodotto o servizio le cui caratteristiche, i cui elementi o le cui funzioni sono conformi ai requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 è considerato conforme ai pertinenti obblighi stabiliti nel presente regolamento per quanto concerne l'accessibilità per tali caratteristiche, elementi o funzioni, salvo altrimenti disposto nel presente regolamento.

17.43. Le specifiche tecniche sono definite in uno dei modi seguenti:

- a) mediante riferimento, in ordine di preferenza, alle norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normazione o, se non esistono, agli equivalenti nazionali; ogni riferimento è accompagnato dalla dicitura «o equivalente»;
- b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e all'amministrazione aggiudicatrice di aggiudicare l'appalto;
- c) con la combinazione dei metodi di cui alle lettere a) e b).

17.54. Quando si avvale della possibilità di riferirsi alle specifiche di cui al punto 17.43, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice non respinge un'offerta in quanto non conforme a dette specifiche allorché l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che la soluzione proposta soddisfa in maniera equivalente i requisiti definiti nelle specifiche tecniche.

17.65. Quando si avvale della facoltà, prevista al punto 17.43, lettera b), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, l'amministrazione aggiudicatrice non respinge un'offerta conforme a una norma nazionale che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a sistemi tecnici di riferimento adottati da un organismo europeo di normazione, se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da essa prescritti.

L'offerente è tenuto a provare, con qualunque mezzo appropriato, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperano alle prestazioni e ai requisiti funzionali stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.

17.76. L'amministrazione aggiudicatrice che intenda acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo può imporre un'etichettatura specifica o requisiti specifici di un'etichettatura purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) i requisiti per l'etichettatura riguardino soltanto i criteri connessi all'oggetto dell'appalto e siano idonei a definire le caratteristiche dell'acquisto;
- b) i requisiti per l'etichettatura siano basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
- c) le etichettature siano stabilite nell'ambito di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate;
- d) le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate;
- e) i requisiti per l'etichettatura siano stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non possa esercitare un'influenza determinante.

L'amministrazione aggiudicatrice può esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova della conformità ai documenti di gara, un rapporto di prova o un certificato di

un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ o di un organismo di valutazione della conformità equivalente.

17.87. L'amministrazione aggiudicatrice accetta qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, diverso da quelli di cui al punto 17.76, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico non aveva accesso ai certificati o a rapporti di prova, o non aveva la possibilità di ottenerli o di ottenere un'etichettatura specifica entro i termini richiesti, per motivi non imputabili all'operatore economico stesso e purché l'operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi da prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall'amministrazione aggiudicatrice.

17.98. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non menzionano una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi prestati da un operatore economico specifico, né fanno riferimento a marchi, brevetti, tipi, origini o produzioni specifiche che avrebbero come effetto di favorire o eliminare taluni prodotti od operatori economici.

Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui non sia possibile descrivere in modo sufficientemente preciso e intelligibile l'oggetto dell'appalto. Una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».

18. Criteri di esclusione e di selezione

18.1. Ai fini dell'articolo ~~140~~¹³⁷, l'amministrazione aggiudicatrice accetta il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui alla direttiva 2014/24/UE o, in mancanza di questo, un'autocertificazione, firmata e datata.

L'operatore economico può riutilizzare il DGUE ⇒ o un'autocertificazione firmata e datata ⇐ impiegati in una procedura precedente purché confermi che le informazioni ivi contenute continuano ad essere valide.

↓ nuovo

Il presunto aggiudicatario fornisce, entro un termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice e prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la prova di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 139, paragrafo 1, a conferma del DGUE o dell'autodichiarazione, nei seguenti casi:

a) per gli appalti aggiudicati dalle istituzioni, di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 179, paragrafo 1;

b) in deroga alla lettera a), per gli appalti nell'ambito delle azioni esterne di valore pari o superiore alle soglie di cui al punto 39.2, lettera a) e, per gli appalti aggiudicati dalle delegazioni dell'Unione o nell'interesse delle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi, di valore pari o superiore a 300 000 EUR.

In deroga al terzo comma, in una situazione di estrema urgenza derivante da una crisi l'amministrazione aggiudicatrice può imporre al presunto aggiudicatario di fornire, entro un

⁵ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

termine ragionevole dopo la decisione di aggiudicazione dell'appalto ma prima della firma del contratto, la prova di cui al terzo comma, alle condizioni di cui all'articolo 164, paragrafo 6.

↓ 2018/1046 (adattato)
⇒ nuovo

18.2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara i criteri di selezione, i livelli minimi di capacità e gli elementi richiesti a prova di tale capacità. Tutti i requisiti sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto.

L'amministrazione aggiudicatrice specifica nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici devono ottemperare ai criteri di selezione tenuto conto del punto 18.6.

Per gli appalti divisi in lotti l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire livelli minimi di capacità per ciascun lotto. Inoltre, può fissare ulteriori livelli minimi di capacità qualora più lotti siano aggiudicati allo stesso contraente.

18.3. Per quanto riguarda la capacità di esercitare l'attività professionale, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che l'operatore economico soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere iscritto in un registro professionale o commerciale pertinente, eccetto quando l'operatore economico è un'organizzazione internazionale;
- b) per gli appalti di servizi, essere in possesso di una particolare autorizzazione attestante che è autorizzato a eseguire l'appalto nello Stato in cui è stabilito o appartenere a una specifica organizzazione professionale.

18.4. Al ricevimento delle domande di partecipazione o delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice accetta il DGUE o, in mancanza di questo, un'autocertificazione attestante che il candidato od offerente soddisfa i criteri di selezione. Per i contratti di valore molto modesto, è possibile rinunciare a richiedere il DGUE e l'autocertificazione.

L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare una dichiarazione aggiornata oppure tutti i documenti giustificativi o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

L'amministrazione aggiudicatrice ⇒, come specificato nel capitolato d'onori, ⇐ esige dai candidati o dagli aggiudicatari ⊗ offerenti ⊗ la presentazione di documenti giustificativi aggiornati ⇒, oppure esige dal presunto aggiudicatario la presentazione di documenti giustificativi aggiornati prima della decisione di aggiudicazione ⇐, salvo qualora li abbia già ricevuti ai fini di un'altra procedura e purché i documenti siano ancora aggiornati oppure vi possa accedere gratuitamente in una banca dati nazionale.

↓ nuovo

In deroga al terzo comma, in una situazione di estrema urgenza derivante da una crisi l'amministrazione aggiudicatrice può imporre al presunto aggiudicatario di fornire, entro un termine ragionevole dopo la decisione di aggiudicazione dell'appalto ma

prima della firma del contratto, la prova di cui al punto 18.4, alle condizioni di cui all'articolo 164, paragrafo 6.

L'amministrazione aggiudicatrice può imporre agli operatori economici e, ove opportuno, ai soggetti sulla cui capacità l'operatore economico intende fare affidamento, nonché ai futuri subappaltatori, di firmare un'autodichiarazione attestante l'assenza di interessi professionali confliggenti e, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, di fornire, se necessario, qualsiasi informazione pertinente.

↓ 2018/1046 (adattato)
⇒ nuovo

18.5. In funzione della sua valutazione dei rischi, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non esigere la prova della capacità giuridica, normativa, finanziaria, economica, tecnica e professionale degli operatori economici nei seguenti casi:

- a) procedure per appalti aggiudicati dalle istituzioni dell'Unione per proprio conto, di valore non superiore alle soglie di cui all'articolo ~~179~~¹⁷⁵, paragrafo 1;
- b) procedure per appalti aggiudicati nell'ambito delle azioni esterne, di valore non superiore alle soglie di cui all'articolo ~~182~~¹⁷⁸, paragrafo 1;
- c) procedure per appalti aggiudicati in conformità del punto 11.1, secondo comma, lettere b) ed e), lettera f), punti i) e iv), e lettere h) e m).

Quando l'amministrazione aggiudicatrice decide di non esigere la prova della capacità giuridica, normativa, finanziaria, economica, tecnica e professionale degli operatori economici, sono esclusi prefinanziamenti, salvo in casi debitamente motivati.

18.6. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso, egli prova all'amministrazione aggiudicatrice che per l'esecuzione dell'appalto disporrà delle risorse necessarie, presentando l'impegno di tali soggetti in questo senso.

Con riguardo ai criteri tecnici e professionali, l'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che l'operatore economico e i soggetti predetti siano solidalmente responsabili dell'esecuzione del contratto.

L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'offerente informazioni sulle parti dell'appalto che intende subappaltare e sull'identità dei subappaltatori.

Nel caso di lavori o servizi forniti presso un impianto sotto la supervisione dell'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima impone al contraente di indicare nome, recapito e rappresentanti legali di tutti i subappaltatori che partecipano all'esecuzione dell'appalto, compresa l'eventuale variazione dei subappaltatori.

18.7. L'amministrazione aggiudicatrice verifica se i soggetti sulla cui capacità l'operatore economico intende fare affidamento ⇒, siano essi subappaltatori o meno, ⇐ ~~e i futuri~~

~~subappaltatori, quando il subappalto costituisce una parte considerevole dell'appalto, soddisfano i pertinenti criteri di selezione.~~

L'amministrazione aggiudicatrice impone che l'operatore economico sostituisca un soggetto o un subappaltatore che non soddisfa un pertinente criterio di selezione.

18.8. Nel caso di appalti di lavori, appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nell'ambito di un appalto di forniture, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

18.9. Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione, l'amministrazione aggiudicatrice non esige che un raggruppamento di operatori economici abbia una forma giuridica specifica, ma al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria ai fini della buona esecuzione dell'appalto.

19. *Capacità economica e finanziaria*

19.1. Per garantire che gli operatori economici possiedano la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire l'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere, in particolare, che:

- a) gli operatori economici abbiano un determinato fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;
- b) gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino i rapporti tra attività e passività;
- c) gli operatori economici forniscano un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Ai fini del primo comma, lettera a), il fatturato minimo annuo non supera il doppio del valore annuo stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate connesse alla natura dell'acquisto, che l'amministrazione aggiudicatrice illustra nei documenti di gara.

Ai fini del primo comma, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice illustra, nei documenti di gara, i metodi e i criteri relativi a tali rapporti.

19.2. Nel caso dei sistemi dinamici di acquisizione, il fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti ~~specifici~~ da aggiudicare nell'ambito di tale sistema.

19.3. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara i mezzi di prova che l'operatore economico deve fornire a dimostrazione della sua capacità economica e finanziaria. Essa può esigere, in particolare, uno o più dei seguenti documenti:

- a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- b) stati finanziari o loro estratti, relativi a un periodo pari o inferiore agli ultimi tre esercizi chiusi;
- c) una dichiarazione concernente il fatturato globale dell'operatore economico e, se del caso, il fatturato nel settore oggetto dell'appalto nel corso di un periodo che non può superare gli ultimi tre esercizi disponibili.

L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità

economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.

20. Capacità tecnica e professionale

20.1. L'amministrazione aggiudicatrice verifica che i candidati od offerenti soddisfino i criteri minimi di selezione relativi alla capacità tecnica e professionale conformemente ai punti da 20.2 a 20.5. ⇒ L'amministrazione aggiudicatrice valuta inoltre l'esistenza di interessi professionali confliggenti di cui al punto 20.6 sulla base di una dichiarazione di interessi professionali confliggenti e, se pertinente, della richiesta di informazioni supplementari da essa presentata a norma del punto 18.4. ⇐

20.2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara i mezzi di prova che l'operatore economico deve fornire a dimostrazione della sua capacità tecnica e professionale. Essa può esigere ☒ , in particolare, ☒ uno o più dei seguenti documenti:

- a) per i lavori, le forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione o i servizi, informazioni sui titoli di studio e professionali, le competenze, l'esperienza e la perizia delle persone responsabili dell'esecuzione;
- b) l'elenco di quanto segue:
 - i) principali servizi e forniture effettuati nel corso degli ultimi tre anni, con indicazione di importo, data e cliente, pubblico o privato, corredati su richiesta di dichiarazioni dei clienti;
 - ii) lavori eseguiti nel corso degli ultimi cinque anni, corredati di certificati attestanti la corretta esecuzione dei lavori più importanti;
- c) attestazione dell'equipaggiamento tecnico, dell'attrezzatura o del materiale a disposizione dell'operatore economico per eseguire l'appalto di servizi o di lavori;
- d) descrizione delle attrezzature tecniche e dei mezzi a disposizione dell'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca disponibili;
- e) indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici a disposizione dell'operatore economico, che ne facciano o meno parte integrante, e segnatamente di quelli responsabili del controllo della qualità;
- f) per quanto riguarda le forniture: campioni, descrizioni o fotografie autentiche o certificati rilasciati da istituti o agenzie ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei prodotti chiaramente individuati con riferimento a norme o specifiche tecniche;
- g) per lavori o servizi, una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;
- h) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;
- i) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto.

Ai fini del primo comma, lettera b), punto i), se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, l'amministrazione aggiudicatrice può precisare che sarà presa in

considerazione la prova relativa ad analoghe forniture consegnate o ad analoghi servizi prestati più di tre anni prima.

Ai fini del primo comma, lettera b), punto ii), se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, l'amministrazione aggiudicatrice può precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa a lavori analoghi consegnati o realizzati più di cinque anni prima.

20.3. Qualora le forniture o i servizi siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, la capacità tecnica e professionale può essere documentata mediante una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui l'operatore economico è stabilito, purché tale organismo vi acconsenta. La verifica verte sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e sulle capacità di produzione del fornitore e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui essi dispongono, nonché sulle misure che adottano per controllare la qualità.

20.4. Quando chiede la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto, da parte dell'operatore economico, di determinate norme in materia di garanzia della qualità, anche per quanto riguarda l'accessibilità per le persone con disabilità, l'amministrazione aggiudicatrice fa riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla serie di norme europee in materia e certificati da organismi accreditati. L'amministrazione aggiudicatrice accetta parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dall'operatore economico che dimostra di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini per motivi a lui non imputabili, a condizione che l'operatore economico dimostri che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

20.5. Quando chiede la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto, da parte dell'operatore economico, di determinati sistemi o norme di gestione ambientale, l'amministrazione aggiudicatrice fa riferimento al sistema di ecogestione e audit dell'Unione o ad altri sistemi di gestione ambientale riconosciuti conformemente all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ ovvero ad altre norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificate da organismi accreditati. Qualora l'operatore economico abbia dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini per motivi a lui non imputabili, l'amministrazione aggiudicatrice accetta parimenti altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, a condizione che l'operatore economico dimostri che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nell'ambito del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.

20.6. L'amministrazione aggiudicatrice può ritenere che un operatore economico non possieda le capacità professionali richieste per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità quando essa abbia accertato che l'operatore economico in questione ha ~~conflitti~~ di interessi \Rightarrow professionali \Leftarrow \boxtimes confliggenti \boxtimes che possono influire negativamente sull'esecuzione.

⁶ Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

21. Criteri di aggiudicazione

21.1. I criteri di qualità possono comprendere elementi quali il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, l'accessibilità, la progettazione adeguata per tutti gli utenti, le caratteristiche sociali, ambientali e innovative, il processo di produzione, prestazione e commercializzazione, nonché ogni altro processo specifico in qualsiasi fase del ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi; l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa incidere significativamente sul livello dell'esecuzione dell'appalto; i servizi post-vendita, l'assistenza tecnica e le condizioni di consegna, quali la data di consegna, la procedura di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.

21.2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, tranne i casi in cui applica il metodo del prezzo più basso. Tale ponderazione può essere espressa mediante una forbice con uno scarto appropriato tra il minimo e il massimo.

La ponderazione del criterio del prezzo o costo rispetto agli altri criteri non fa sì che il criterio del prezzo o costo sia neutralizzato.

Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l'amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza.

21.3. L'amministrazione aggiudicatrice può eventualmente stabilire livelli minimi di qualità. Le offerte al di sotto di tali livelli di qualità sono respinte.

21.4. I costi del ciclo di vita comprendono, nella misura in cui sono pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi:

- a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:
 - i) costi relativi all'acquisizione;
 - ii) costi connessi all'utilizzo, quali il consumo di energia e altre risorse;
 - iii) costi di manutenzione;
 - iv) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;
- b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai lavori, alle forniture o ai servizi nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato.

21.5. Quando valuta i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, l'amministrazione aggiudicatrice indica nei documenti di gara i dati che gli offerenti sono tenuti a fornire e il metodo che essa impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati.

Il metodo impiegato per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali soddisfa le seguenti condizioni:

- a) è basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
- b) è accessibile a tutte le parti interessate;
- c) gli operatori economici possono fornire i dati richiesti con ragionevole sforzo.

Se del caso, l'amministrazione aggiudicatrice applica i metodi comuni obbligatori per il calcolo dei costi del ciclo di vita stabiliti negli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato XIII della direttiva 2014/24/UE.

22. *Ricorso alle aste elettroniche*

22.1. L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere ad aste elettroniche, che presentano nuovi prezzi, modificati al ribasso, o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte.

L'amministrazione aggiudicatrice struttura l'asta elettronica come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di metodi di valutazione automatici.

22.2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere che l'aggiudicazione di un appalto pubblico sia preceduta da un'asta elettronica quando i documenti di gara possono essere predisposti in maniera precisa.

Essa può ricorrere all'asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un contratto quadro, di cui al punto 1.3, secondo comma, lettera b), e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui al punto 9.

L'asta elettronica si fonda su uno dei metodi di aggiudicazione di cui all'articolo ~~171~~¹⁶⁷, paragrafo 4.

22.3. L'amministrazione aggiudicatrice che decide di ricorrere a un'asta elettronica lo indica nel bando di gara.

I documenti di gara comprendono le seguenti informazioni:

- a) il valore degli elementi che saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili e possano essere espressi in cifre o in percentuali;
- b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dalle specifiche relative all'oggetto dell'appalto;
- c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;
- d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica, compresa l'eventuale organizzazione in fasi e le modalità di conclusione, come stabilito al punto 22.7;
- e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno presentare l'offerta, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti;
- f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato, nonché sulle modalità e sulle specifiche tecniche di collegamento.

22.4. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando le modalità di connessione conformemente alle istruzioni. L'invito specifica la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica.

L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive. Essa non ha inizio prima di due giorni lavorativi decorrenti dalla data di invio degli inviti.

22.5. L'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta in questione.

L'invito precisa altresì la formula matematica che sarà utilizzata, durante l'asta elettronica, per determinare le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare

l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nei documenti di gara. A tal fine le eventuali forbici sono precedentemente espresse con un determinato valore.

Qualora siano autorizzate le varianti, per ciascuna variante è fornita una formula separata.

22.6. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, l'amministrazione aggiudicatrice comunica in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Essa può, inoltre, se ciò è stato precedentemente indicato, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, nonché annunciare il numero degli offerenti nella fase specifica dell'asta. Non rende, tuttavia, nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

22.7. L'amministrazione aggiudicatrice dichiara conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

- a) alla data e all'ora preventivamente indicate;
- b) quando non riceve più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondano alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbia preventivamente indicato il termine che rispetterà a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;
- c) quando è stato raggiunto il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato.

22.8. Dopo aver dichiarato conclusa l'asta elettronica, l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

23. *Offerte anormalmente basse*

23.1. Se, per un determinato appalto, il prezzo o i costi proposti in un'offerta appaiono anormalmente bassi, l'amministrazione aggiudicatrice richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi del prezzo o dei costi e dà all'offerente la possibilità di presentare osservazioni.

L'amministrazione aggiudicatrice può, in particolare, prendere in considerazione osservazioni riguardanti quanto segue:

- a) l'economia del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione dei servizi o del procedimento di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente;
- c) l'originalità dell'offerta presentata;
- d) il rispetto, da parte dell'offerente, degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro;
- e) il rispetto, da parte dei subappaltatori, degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro;
- f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato in conformità delle norme applicabili.

23.2. L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta solo se gli elementi di prova forniti non giustificano sufficientemente il basso prezzo o i bassi costi proposti.

L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che essa è anormalmente bassa perché non rispetta gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro.

23.3. L'amministrazione aggiudicatrice che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere l'offerta unicamente per tale motivo soltanto se l'offerente non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE.

24. *Termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione*

24.1. I termini sono superiori ai termini minimi stabiliti dal presente punto quando le offerte possono essere preparate soltanto a seguito di un sopralluogo o dopo una consultazione in loco della documentazione che corrobora i documenti di gara.

I termini sono prorogati di cinque giorni nei casi seguenti:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice non offre l'accesso gratuito diretto, per via elettronica, ai documenti di gara;
- b) il bando di gara è pubblicato in conformità del punto 4.2, lettera b).

24.2. Nelle procedure aperte il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 37 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio del bando di gara.

24.3. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure competitive con negoziazione, nei sistemi dinamici di acquisizione e nei partenariati per l'innovazione il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 32 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio del bando di gara. ⇒ Nel sistema dinamico di acquisizione non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione una volta che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione è stato inviato. ⇐

24.4. Nelle procedure ristrette e nelle procedure competitive con negoziazione il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio dell'invito a presentare offerte.

24.5. Nel sistema dinamico di acquisizione il termine minimo per la ricezione delle offerte è di ~~10~~ dieci giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio dell'invito a presentare offerte.

24.6. Nelle procedure successive a un invito a manifestare interesse, di cui al punto 13.1, il termine minimo è:

- a) per la ricezione delle offerte, di 10 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio dell'invito a presentare offerte, nel caso della procedura di cui al punto 13.1, lettera a), e al punto 13.3, lettera b), punto i);
- b) di 10 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione e di 10 giorni per la ricezione delle offerte, nel caso della procedura in due fasi di cui al punto 13.3, lettera b), punto ii).

24.7. Nelle procedure aperte o ristrette l'amministrazione aggiudicatrice può ridurre di cinque giorni i termini per la ricezione delle offerte se accetta che queste ultime possano essere presentate per via elettronica.

25. *Accesso ai documenti di gara e termine per la comunicazione di informazioni supplementari*

25.1. L'amministrazione aggiudicatrice offre accesso gratuito diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara oppure, per le procedure senza bando di gara o quelle di cui al punto 13, a decorrere dalla data d'invio dell'invito a presentare offerte.

In casi giustificati l'amministrazione aggiudicatrice può trasmettere i documenti di gara con altri mezzi da essa specificati, se l'accesso diretto per via elettronica non è possibile per ragioni tecniche o se i documenti di gara contengono informazioni riservate. In tali ipotesi si applica il punto 24.1, secondo comma, salvo in caso d'urgenza conformemente al punto 26.1.

L'amministrazione aggiudicatrice può imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni contenute nei documenti di gara. Essa rende note tali condizioni, nonché le modalità di accesso ai documenti di gara in questione.

25.2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica le informazioni supplementari connesse ai documenti di gara contemporaneamente e per iscritto a tutti gli operatori economici interessati non appena possibile.

L'amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a rispondere alle richieste di informazioni supplementari presentate meno di sei giorni lavorativi prima del termine ultimo per la ricezione delle offerte.

25.3. L'amministrazione aggiudicatrice proroga il termine per la ricezione delle offerte qualora:

- a) non abbia fornito informazioni supplementari al più tardi sei giorni prima del termine ultimo per la ricezione delle offerte, anche se l'operatore economico le ha richieste tempestivamente;
- b) apporti modifiche significative ai documenti di gara.

26. *Termini in casi urgenti*

26.1. Qualora un'urgenza debitamente motivata renda impossibile rispettare i termini minimi previsti ai punti 24.2 e 24.3 per le procedure aperte o ristrette, l'amministrazione aggiudicatrice può fissare i seguenti termini:

- a) per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte nelle procedure aperte, un termine minimo di 15 giorni dalla data d'invio del bando di gara;
- b) per la ricezione delle offerte per le procedure ristrette, un termine minimo di 10 giorni dalla data d'invio dell'invito a presentare offerte.

26.2. Nei casi urgenti il termine di cui al punto 25.2, primo comma, e al punto 25.3, lettera a), è di 4 giorni.

27. *Cataloghi elettronici*

27.1. Nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico.

27.2. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, l'amministrazione aggiudicatrice:

- a) lo indica nel bando di gara;
- b) indica nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato, nonché alle modalità di connessione e alle specifiche tecniche per il catalogo.

27.3. Quando un contratto quadro multiplo è concluso dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, l'amministrazione aggiudicatrice può prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati, utilizzando uno dei seguenti metodi:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice invita i contraenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto specifico in questione;
- b) l'amministrazione aggiudicatrice comunica ai contraenti che intende avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto specifico in questione, a condizione che il ricorso a tale possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi al contratto quadro.

27.4. Quando utilizza il metodo di cui al punto 27.3, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice comunica ai contraenti la data e l'ora in cui intende procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto specifico in questione e dà ai contraenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni.

L'amministrazione aggiudicatrice prevede un adeguato lasso di tempo tra la comunicazione e l'effettiva raccolta delle informazioni.

Prima dell'aggiudicazione del contratto specifico, l'amministrazione aggiudicatrice presenta le informazioni raccolte al contraente interessato, in modo da offrirgli la possibilità di contestare o confermare che l'offerta così costituita non contiene errori rilevanti.

↓ nuovo

27.5. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione esigendo che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione comunicando ai candidati che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire le offerte adeguate ai requisiti dell'appalto specifico in questione.

↓ 2018/1046 (adattato)
⇒ nuovo

28. *Apertura delle offerte e delle domande di partecipazione*

28.1. Nelle procedure aperte, rappresentanti autorizzati degli offerenti possono assistere alla seduta di apertura ⇒ di persona o, se previsto nei documenti di gara, a distanza in videoconferenza ⇐.

28.2. Nel caso di appalti di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo ~~179475~~, paragrafo 1, l'ordinatore responsabile nomina una commissione di apertura delle offerte. In funzione di un'analisi dei rischi, l'ordinatore può rinunciare ad applicare tale obbligo alla riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un contratto quadro ⇒, per appalti specifici nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione ⇐ e nei casi previsti al punto 11.1, secondo comma, a eccezione delle lettere d) e g) del medesimo comma.

La commissione di apertura comprende almeno due persone, in rappresentanza di non meno di due entità organizzative dell'istituzione interessata dell'Unione, senza rapporto gerarchico tra loro. Al fine di prevenire qualsiasi situazione di conflitto d'interessi, tali persone sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 61.

Presso le rappresentanze o le unità locali di cui all'articolo ~~154150~~ o isolate all'interno di uno Stato membro, se mancano entità distinte non si applica l'obbligo dell'assenza di rapporto gerarchico tra le entità organizzative.

28.3. Per la procedura di appalto interistituzionale la commissione incaricata dell'apertura delle offerte è nominata dall'ordinatore responsabile dell'istituzione dell'Unione responsabile della procedura.

28.4. L'amministrazione aggiudicatrice verifica e garantisce l'integrità dell'offerta originale, compresa l'offerta finanziaria, e dei mezzi di prova della data e dell'ora di ricezione, conformemente all'articolo ~~153149~~, paragrafi 3 e 5, con ogni metodo adeguato.

28.5. Nelle procedure aperte, in cui l'appalto è aggiudicato secondo il metodo del prezzo più basso o del costo più basso conformemente all'articolo ~~171167~~, paragrafo 4, i prezzi proposti nelle offerte conformi sono letti ad alta voce.

28.6. Il verbale d'apertura delle offerte ricevute è firmato dalla persona o dalle persone incaricate dell'apertura o dai membri della commissione di apertura. Esso riporta le offerte conformi all'articolo ~~153149~~ e quelle non conformi, motivandone il rigetto a norma dell'articolo ~~172168~~, paragrafo 4. Il verbale può essere firmato mediante un sistema elettronico che consenta un'identificazione sufficiente del firmatario.

29. *Valutazione delle offerte e delle domande di partecipazione*

29.1. L'ordinatore responsabile può decidere che il comitato di valutazione valuti e classifichi le offerte soltanto secondo i criteri di aggiudicazione e che i criteri di esclusione e di selezione siano valutati con altri mezzi adeguati che garantiscano l'assenza di conflitti d'interessi.

29.2. Nella procedura di appalto interistituzionale il comitato di valutazione è nominato dall'ordinatore responsabile dell'istituzione dell'Unione responsabile della procedura. La composizione di tale comitato rispecchia, nei limiti del possibile, il carattere interistituzionale della procedura di appalto.

29.3. Sono ritenute ammissibili le domande di partecipazione e le offerte che sono appropriate ai sensi del punto 11.2 e che non sono irregolari ai sensi del punto 12.2 o inaccettabili ai sensi del punto 12.3.

30. *Risultati della valutazione e decisione di aggiudicazione*

30.1. La valutazione sfocia in una relazione di valutazione, che contiene la proposta di aggiudicazione dell'appalto. La relazione di valutazione è datata e firmata dalla persona o dalle persone che hanno effettuato la valutazione o dai membri del comitato di valutazione. La relazione può essere firmata mediante un sistema elettronico che consenta un'identificazione sufficiente del firmatario.

Se al comitato di valutazione non è stato conferito il compito di verificare le offerte rispetto ai criteri di esclusione e di selezione, la relazione di valutazione è sottoscritta anche dalle persone cui l'ordinatore responsabile ha conferito tale incarico.

30.2. La relazione di valutazione riporta le seguenti informazioni:

- a) la denominazione e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice ⇒ (nel caso di appalti interistituzionali o congiunti, solo l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice principale) ⇐ , l'oggetto e il valore dell'appalto, ovvero l'oggetto e il valore massimo del contratto quadro;

- b) i nominativi dei candidati od offerenti respinti e i motivi del rigetto in riferimento ⇒ all'accesso all'appalto, ⇐ a una situazione di cui all'articolo ~~144141~~, paragrafo 1, o ai criteri di selezione;
- c) gli estremi delle offerte respinte e i motivi del rigetto in riferimento a una delle seguenti situazioni:
 - i) inosservanza dei requisiti minimi stabiliti all'articolo ~~171167~~, paragrafo 1, lettera a);
 - ii) mancato soddisfacimento dei livelli minimi di qualità a norma del punto 21.3;
 - iii) offerte giudicate anormalmente basse di cui al punto 23;
- d) i nominativi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi per cui sono stati prescelti;
- e) i nominativi degli offerenti da classificare con i punteggi ottenuti e le relative motivazioni;
- f) i nominativi dei candidati proposti o dell'aggiudicatario e i motivi di tale scelta;
- g) se nota, la parte dell'appalto o del contratto quadro che il contraente proposto intende subappaltare a terzi.

30.3. L'amministrazione aggiudicatrice adotta la propria decisione di aggiudicazione, che riporta uno dei seguenti elementi:

- a) l'approvazione della relazione di valutazione, contenente tutte le informazioni elencate al punto 30.2, integrate dalle seguenti:
 - i) il nominativo dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta con riferimento ai criteri di selezione e di aggiudicazione preventivamente annunciati, compresi, se del caso, i motivi per i quali si è deciso di non seguire la raccomandazione espressa nella relazione di valutazione;
 - ii) in caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione, procedura competitiva con negoziazione o dialogo competitivo, le circostanze di cui ai punti 11, 12 e ~~4039~~ che giustificano il ricorso a tali procedure;
- b) eventualmente, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare l'appalto.

30.4. L'ordinatore può riunire il contenuto della relazione di valutazione e della decisione di aggiudicazione in un unico documento e firmarlo in uno dei seguenti casi:

- a) procedure al di sotto delle soglie di cui all'articolo ~~179175~~, paragrafo 1, se è pervenuta una sola offerta;
- b) riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un contratto quadro, se non è stato nominato il comitato di valutazione;
- c) casi di cui al punto 11.1, secondo comma, lettere c) ed e), lettera f), punti i) e iii), e lettere ~~a h)~~ ⇒ e m), ⇐ se non è stato nominato il comitato di valutazione.

30.5. Per una procedura di appalto interistituzionale, la decisione di cui al punto 30.3 compete all'amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura.

31. *Informazione dei candidati e offerenti*

31.1. L'amministrazione aggiudicatrice comunica a tutti i candidati od offerenti, simultaneamente e individualmente, per via elettronica, le decisioni prese riguardo all'esito della procedura non appena possibile dopo ciascuna delle seguenti fasi:

- a) la fase di apertura, nei casi di cui all'articolo ~~172+68~~, paragrafo 3;
- b) la decisione in base ai criteri di esclusione e di selezione, nel caso delle procedure di appalto organizzate in due fasi distinte;
- c) la decisione di aggiudicazione.

In ciascun caso l'amministrazione aggiudicatrice precisa i motivi del rigetto della domanda di partecipazione o dell'offerta e indica i mezzi di ricorso disponibili.

Nell'informare l'aggiudicatario l'amministrazione aggiudicatrice precisa che la decisione comunicata non costituisce un impegno da parte sua.

↓ nuovo

Nei casi di cui alla lettera a), è notificato solo l'offerente direttamente interessato dalla decisione. Nei casi di cui alla lettera b), le notifiche della decisione in base ai criteri di esclusione e di selezione in un sistema dinamico di acquisizione sono trasmesse individualmente ai candidati interessati.

↓ 2018/1046

31.2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica le informazioni previste all'articolo ~~174+70~~, paragrafo 3, non appena possibile e comunque entro 15 giorni dalla ricezione di una richiesta scritta. Quando l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica appalti per proprio conto, essa utilizza mezzi elettronici. Anche l'offerente può inviare la richiesta per via elettronica.

31.3. Quando l'amministrazione aggiudicatrice comunica per via elettronica, le informazioni si considerano ricevute dai candidati od offerenti se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare di averle inviate all'indirizzo elettronico indicato nell'offerta o nella domanda di partecipazione.

In tal caso le informazioni si considerano pervenute al candidato od offerente alla data di invio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

CAPO 2

Disposizioni relative agli appalti aggiudicati dalle istituzioni dell'Unione per proprio conto

32. Centrale di committenza

32.1. Una centrale di committenza può agire in veste di:

- a) grossista, comprando, immagazzinando e rivendendo forniture e servizi alle altre amministrazioni aggiudicatrici;
- b) intermediario, aggiudicando contratti quadro o gestendo sistemi dinamici di acquisizione a uso delle altre amministrazioni aggiudicatrici, come annunciato nel bando o avviso iniziale.

32.2. La centrale di committenza svolge tutte le procedure di appalto utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

33. Lotti

33.1. Quando risulti opportuno, tecnicamente fattibile ed efficace sotto il profilo dei costi, gli appalti sono aggiudicati per lotti distinti nell'ambito della stessa procedura.

33.2. Quando l'oggetto di un appalto è ripartito in più lotti, ciascuno dei quali forma oggetto di un appalto, ai fini del calcolo globale della soglia pertinente si deve tener conto del valore totale di tutti i lotti.

Se il valore totale di tutti i lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo ~~179~~¹⁷⁹, paragrafo 1, a ciascun lotto si applicano l'articolo ~~167~~¹⁶⁷, paragrafo 1, e gli articoli ~~168~~¹⁶⁸ e ~~169~~¹⁶⁹.

33.3. Quando un appalto è aggiudicato per lotti distinti, le offerte sono valutate separatamente per ciascun lotto. Se più lotti sono aggiudicati al medesimo offerente, può essere firmato un contratto unico relativo a tali lotti.

↓ nuovo

34. Approvvigionamento multiplo

34.1. Gli appalti per approvvigionamento multiplo possono essere utilizzati solo se necessario al fine di evitare l'eccessiva dipendenza da un unico fornitore per le forniture e i servizi critici, o se è necessario che servizi identici o quasi identici siano prestati in parallelo da diversi contraenti.

34.2. Se sono utilizzati appalti per approvvigionamento multiplo, gli appalti sono aggiudicati nell'ambito della medesima procedura. Ai fini del calcolo globale della soglia pertinente si deve tener conto del valore totale di tutti gli appalti previsti con oggetto identico o quasi identico.

Se il valore totale di tutti gli appalti da aggiudicare è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 179, paragrafo 1, a ciascun appalto si applicano l'articolo 167, paragrafo 1, e gli articoli 168 e 169.

34.3. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica il numero massimo di appalti da aggiudicare. I contratti derivanti da un appalto per approvvigionamento multiplo sono aggiudicati in base all'ordine di classificazione di cui al punto 30.2, lettera e), e sono firmati in base a tale ordine salvo motivi debitamente giustificati.

↓ 2018/1046
⇒ nuovo

~~3534~~. Modalità di stima del valore dell'appalto

~~3534~~.1. L'amministrazione aggiudicatrice stima il valore di un appalto ⇒ per determinare le misure di pubblicità applicabili di cui all'articolo 167, paragrafi 1 e 2, e scegliere la procedura di appalto, ⇐ in base all'importo totale da pagare, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi.

Tale stima è effettuata al più tardi nel momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura di appalto.

3534.2. Per i contratti quadro e i sistemi dinamici di acquisizione si prende in considerazione il valore massimo del complesso degli appalti previsti nel corso dell'intera durata del contratto quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

Per i partenariati per l'innovazione si prende in considerazione il valore massimo stimato delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché dei lavori, delle forniture o dei servizi da acquistare alla fine del partenariato.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

3534.3. Per gli appalti di servizi, si considera quanto segue:

- a) per i servizi assicurativi, il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
- b) per i servizi bancari o finanziari, gli onorari, le commissioni, gli interessi e altri tipi di remunerazione;
- c) per gli appalti riguardanti la progettazione, gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.

3534.4. Per gli appalti di servizi che non indicano un prezzo totale o per gli appalti di forniture aventi per oggetto il leasing, il noleggio, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

- a) nel caso di appalti di durata determinata:
 - i) pari o inferiore a 48 mesi per i servizi o a 12 mesi per le forniture, il valore totale per l'intera durata;
 - ii) superiore a 12 mesi per le forniture, il valore totale, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo;
- b) nel caso di appalti di durata indeterminata o, per i servizi, di durata superiore a 48 mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.

3534.5. Per gli appalti di servizi o di forniture che presentano carattere di regolarità o sono destinati a essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è uno dei seguenti:

- a) il valore reale complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei 12 mesi precedenti o nell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei 12 mesi successivi al contratto iniziale;
- b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo da aggiudicare nel corso dell'esercizio.

3534.6. Per gli appalti di lavori è preso in considerazione, oltre al valore dei lavori, il valore totale stimato delle forniture e dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori, messi a disposizione del contraente dall'amministrazione aggiudicatrice.

3534.7. Nel caso dei contratti di concessione il valore è costituito dal fatturato totale stimato del concessionario generato per tutta la durata del contratto.

Il valore è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- a) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori o dei servizi, di tariffe e sanzioni diverse da quelle riscosse per conto dell'amministrazione aggiudicatrice;
- b) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
- c) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;
- d) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dall'amministrazione aggiudicatrice, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
- e) i pagamenti ai candidati od offerenti.

3635. Periodo di status quo prima della firma del contratto

3635.1. Il periodo di status quo decorre da una delle date seguenti:

- a) il giorno successivo all'invio simultaneo per via elettronica delle comunicazioni agli offerenti aggiudicatari e non aggiudicatari;
- b) quando il contratto d'appalto o il contratto quadro è aggiudicato ai sensi del punto 11.1, secondo comma, lettera b), il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione di cui al punto 2.4 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

All'occorrenza, l'amministrazione aggiudicatrice può sospendere la firma del contratto per procedere a un esame supplementare se lo giustificano le richieste od osservazioni formulate dai candidati od offerenti respinti o danneggiati, od ogni altra informazione pertinente da essa ricevuta durante il periodo stabilito all'articolo 179175, paragrafo 3. In caso di sospensione, tutti i candidati od offerenti sono informati entro i tre giorni lavorativi successivi alla relativa decisione.

Se un contratto d'appalto o contratto quadro non può essere firmato con l'offerente prescelto, l'amministrazione aggiudicatrice può aggiudicarlo al secondo miglior offerente.

3635.2. Il periodo stabilito al punto 3635.1 non si applica nei seguenti casi:

- a) procedure nelle quali è stata presentata una sola offerta;
- b) contratti specifici basati su un contratto quadro;
- c) sistemi dinamici di acquisizione;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di cui al punto 11, eccetto per contratti aggiudicati in conformità del punto 11.1, secondo comma, lettera b).

CAPO 3

Appalti nell'ambito delle azioni esterne

3736. Disposizioni specifiche relative alle soglie e alle modalità di aggiudicazione degli appalti nell'ambito delle azioni esterne

Il punto 2, a eccezione del punto 2.5, i punti 3, 4 e 6, il punto 12.1, lettera a) e lettere da c) a f), il punto 12.4, il punto 13.3, i punti 14 e 15, i punti da 17.43 a 17.87, i punti 20.4 e 23.3, il punto 24, i punti 25.2 e 25.3, i punti 26, 28 e 29, a eccezione del punto 29.3, non si applicano agli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici o per loro conto ai sensi

dell'articolo ~~182178~~, paragrafo 2. I punti 32, 33 e ~~3534~~ non si applicano agli appalti nell'ambito delle azioni esterne. Il punto ~~3635~~ si applica agli appalti nell'ambito delle azioni esterne. Ai fini del punto ~~3635~~.1, secondo comma, la durata del periodo di status quo è quella che figura nell'articolo ~~182178~~, paragrafo 1.

L'attuazione delle disposizioni in materia di appalti a norma del presente capo è oggetto di una decisione della Commissione, anche per quanto riguarda i controlli adeguati che l'ordinatore responsabile deve svolgere quando l'amministrazione aggiudicatrice non è la Commissione.

3837. Pubblicità

3837.1. Se del caso, l'avviso di preinformazione per le gare d'appalto secondo la procedura ristretta o la procedura aperta di cui, rispettivamente, al punto ~~3938~~.1, lettere a) e b), è inviato all'Ufficio delle pubblicazioni per via elettronica quanto prima possibile.

3837.2. L'avviso di aggiudicazione è inviato quando è firmato il contratto, eccetto quando l'appalto è stato dichiarato segreto, sempre che ciò sia ancora necessario, o quando per la sua esecuzione devono applicarsi speciali misure di sicurezza, quando lo esige la tutela degli interessi essenziali dell'Unione o del paese beneficiario oppure quando la pubblicazione dell'avviso è considerata inopportuna.

3938. Soglie e procedure

3938.1. Le procedure di appalto nell'ambito delle azioni esterne sono le seguenti:

- a) la procedura ristretta di cui all'articolo ~~168164~~, paragrafo 1, lettera b);
- b) la procedura aperta di cui all'articolo ~~168164~~, paragrafo 1, lettera a);
- c) la procedura aperta locale;
- d) la procedura semplificata.

3938.2. Il ricorso alle procedure di appalto in funzione delle soglie è determinato nel modo seguente:

- a) la procedura aperta o ristretta può essere utilizzata per:
 - i) appalti di servizi e di forniture e contratti di concessione di servizi di valore pari o superiore a 300 000 EUR;
 - ii) appalti di lavori e contratti di concessione di lavori di valore pari o superiore a 5 000 000 EUR;
- b) la procedura aperta locale può essere utilizzata per:
 - i) appalti di forniture di valore pari o superiore a 100 000 EUR ma inferiore a 300 000 EUR;
 - ii) appalti di lavori e contratti di concessione di lavori di valore pari o superiore a 300 000 EUR ma inferiore a 5 000 000 EUR;
- c) la procedura semplificata può essere utilizzata per:
 - i) appalti di servizi, contratti di concessione di servizi, appalti di lavori e contratti di concessione di lavori di valore inferiore a 300 000 EUR;
 - ii) appalti di forniture di valore inferiore a 100 000 EUR;
- d) gli appalti di valore pari o inferiore a 20 000 EUR possono essere aggiudicati in base a un'unica offerta;

e) i pagamenti di spese d'importo pari o inferiore a 2 500 EUR possono essere effettuati semplicemente in base alle relative fatture, senza l'accettazione preliminare di un'offerta.

3938.3. Nella procedura ristretta di cui al punto 3938.1, lettera a), il bando di gara indica il numero di candidati che saranno invitati a presentare offerte. Per gli appalti di servizi sono invitati almeno quattro candidati. Il numero di candidati ammessi a presentare offerte è sufficiente a garantire una concorrenza reale.

~~L'elenco dei candidati prescelti è pubblicato sul sito web della Commissione.~~

Se i candidati che soddisfano i criteri di selezione o i livelli minimi di capacità sono in numero inferiore a quello minimo, l'amministrazione aggiudicatrice può invitare a presentare un'offerta soltanto i candidati rispondenti ai criteri per la presentazione delle offerte.

3938.4. Nell'ambito della procedura aperta locale di cui al punto 3938.1, lettera c), il bando di gara è pubblicato almeno nella gazzetta ufficiale dello Stato destinatario o con qualsiasi mezzo di comunicazione equivalente per le gare d'appalto locali.

3938.5. Nell'ambito della procedura semplificata di cui al punto 3938.1, lettera d), l'amministrazione aggiudicatrice stila un elenco di almeno tre offerenti, a sua scelta, senza pubblicazione del bando.

Nell'ambito della procedura semplificata gli offerenti possono essere scelti dall'elenco di potenziali offerenti di cui al punto 13.1, lettera b), pubblicizzato tramite un invito a manifestare interesse.

Se, dopo aver consultato gli offerenti, l'amministrazione aggiudicatrice riceve soltanto un'offerta valida sotto il profilo amministrativo e tecnico, l'appalto può essere aggiudicato, purché i criteri di aggiudicazione siano soddisfatti.

3938.6. Per i servizi legali non rientranti nel punto 11.1, secondo comma, lettera h), le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura semplificata, a prescindere dal valore stimato dell'appalto.

4039. Ricorso alla procedura negoziata per gli appalti di servizi, forniture e lavori

4039.1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura negoziata in base a un'unica offerta nei seguenti casi:

- a) quando le prestazioni sono affidate a organismi pubblici o a istituzioni o associazioni senza scopo di lucro e hanno per oggetto azioni a carattere istituzionale o sono mirate all'assistenza a popolazioni nel settore sociale;
- b) quando una gara d'appalto è stata infruttuosa, ossia non sono pervenute offerte meritevoli di essere prese in considerazione sul piano qualitativo o finanziario, nel qual caso, dopo l'annullamento della gara d'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice può avviare negoziati con uno o più offerenti di sua scelta, che hanno partecipato alla gara d'appalto, sempre che i documenti di gara non siano stati modificati in modo sostanziale;
- c) quando dev'essere stipulato un nuovo contratto a seguito della risoluzione anticipata di un contratto esistente.

4039.2. Ai fini del punto 11.1, secondo comma, lettera c), sono assimilati a situazioni di estrema urgenza gli interventi effettuati nell'ambito di una crisi. L'ordinatore delegato, se del caso di concerto con gli altri ordinatori delegati interessati, constata la situazione di

estrema urgenza e riesamina la sua decisione periodicamente con riferimento al principio della sana gestione finanziaria.

~~4039~~.3. Le azioni a carattere istituzionale di cui al punto ~~4039~~.1, lettera a), comprendono i servizi direttamente connessi alla funzione statutaria degli organismi pubblici.

4140. Capitolato d'oneri

In deroga al punto 16.3, per tutte le procedure che comportano una domanda di partecipazione, il capitolato d'oneri può essere suddiviso secondo le due fasi della procedura e la prima fase può contenere soltanto le informazioni di cui al punto 16.3, lettere a) e f).

4241. Termini delle procedure

~~4241~~.1. Per gli appalti di servizi l'intervallo minimo tra il giorno successivo alla data di spedizione della lettera d'invito e il termine finale fissato per la ricezione delle offerte è di 50 giorni. Tuttavia, in casi urgenti possono essere autorizzati altri termini.

~~4241~~.2. Gli offerenti possono presentare domande per iscritto prima della data limite per la ricezione delle offerte. L'amministrazione aggiudicatrice risponde alle domande prima della data limite per la ricezione delle offerte.

~~4241~~.3. Nelle procedure ristrette il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di gara. L'intervallo minimo tra il giorno successivo alla data di spedizione della lettera d'invito e il termine finale fissato per la ricezione delle offerte è di 50 giorni. Tuttavia, in taluni casi eccezionali possono essere autorizzati altri termini.

~~4241~~.4. Nelle procedure aperte i termini minimi per la ricezione delle offerte sono i seguenti, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di gara:

- a) 90 giorni per gli appalti di lavori;
- b) 60 giorni per gli appalti di forniture.

Tuttavia, in taluni casi eccezionali possono essere autorizzati altri termini.

~~4241~~.5. Nelle procedure aperte locali i termini minimi per la ricezione delle offerte sono i seguenti, a decorrere dalla pubblicazione del bando di gara:

- a) 60 giorni per gli appalti di lavori;
- b) 30 giorni per gli appalti di forniture.

Tuttavia, in taluni casi eccezionali possono essere autorizzati altri termini.

~~4241~~.6. Per le procedure semplificate di cui al punto ~~3938~~.1, lettera d), per la presentazione delle offerte è accordato ai candidati un termine minimo di 30 giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito a presentare un'offerta.

↓ 2018/1046

ALLEGATO II

Tavola di concordanza



<i>Tavola di concordanza</i>	
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12	Articolo 12
Articolo 13	Articolo 13
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 15	Articolo 15
Articolo 16	Articolo 16
Articolo 17	Articolo 17
Articolo 18	Articolo 18
Articolo 19	Articolo 19
Articolo 20	Articolo 20
Articolo 21	Articolo 21
Articolo 22	Articolo 22
Articolo 23	Articolo 23

Articolo 24	Articolo 24
Articolo 25	Articolo 25
Articolo 26	Articolo 26
Articolo 27	Articolo 27
Articolo 28	Articolo 28
Articolo 29	Articolo 29
Articolo 30	Articolo 30
Articolo 31	Articolo 31
Articolo 32	Articolo 32
Articolo 33	Articolo 33
Articolo 34	Articolo 34
Articolo 35	Articolo 35
Articolo 36	Articolo 36
Articolo 37	Articolo 37
Articolo 38	Articolo 38
Articolo 39	Articolo 39
Articolo 40	Articolo 40
Articolo 41	Articolo 41
Articolo 41, paragrafo 5, lettera g)	Articolo 218, paragrafo 1
Articolo 41, paragrafo 5, lettera j)	Articolo 253, paragrafo 1, lettera g)
Articolo 41, paragrafo 8, lettera a)	Articolo 22, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 41, paragrafo 8, lettera b)	Articolo 41, paragrafo 3, lettera d)
Articolo 42	Articolo 42
Articolo 43	Articolo 43
Articolo 44	Articolo 44
Articolo 45	Articolo 45
Articolo 46	Articolo 46

Articolo 47	Articolo 47
Articolo 48	Articolo 48
Articolo 49	Articolo 49
Articolo 50	Articolo 50
Articolo 51	Articolo 51
Articolo 52	Articolo 52
Articolo 53	Articolo 53
Articolo 54	Articolo 54
Articolo 55	Articolo 55
Articolo 56	Articolo 56
Articolo 57	Articolo 57
Articolo 58	Articolo 58
Articolo 59	Articolo 59
Articolo 60	Articolo 60
Articolo 61	Articolo 61
Articolo 62	Articolo 62
Articolo 63	Articolo 63
Articolo 64	Articolo 64
Articolo 65	Articolo 65
Articolo 66	Articolo 66
Articolo 67	Articolo 67
Articolo 68	Articolo 68
Articolo 69	Articolo 69
Articolo 70	Articolo 70
Articolo 71	Articolo 71
Articolo 72	Articolo 72
Articolo 73	Articolo 73

Articolo 74	Articolo 74
Articolo 75	Articolo 75
Articolo 76	Articolo 76
Articolo 77	Articolo 77
Articolo 78	Articolo 78
Articolo 79	Articolo 79
Articolo 80	Articolo 80
Articolo 81	Articolo 81
Articolo 82	Articolo 82
Articolo 83	Articolo 83
Articolo 84	Articolo 84
Articolo 85	Articolo 85
Articolo 86	Articolo 86
Articolo 87	Articolo 87
Articolo 88	Articolo 88
Articolo 89	Articolo 89
Articolo 89, paragrafo 1	Articolo 88, paragrafo 1
Articolo 90	Articolo 90
Articolo 91	Articolo 91
Articolo 92	Articolo 92
Articolo 93	Articolo 93
Articolo 94	Articolo 94
Articolo 95	Articolo 95
Articolo 96	Articolo 96
Articolo 97	Articolo 97
Articolo 98	Articolo 98
Articolo 99	Articolo 99

Articolo 100	Articolo 100
Articolo 101	Articolo 101
Articolo 102	Articolo 102
Articolo 103	Articolo 103
Articolo 103 bis	Articolo 104
Articolo 104	Articolo 105
Articolo 105	Articolo 106
Articolo 106	Articolo 107
Articolo 107	Articolo 109
Articolo 109	Articolo 110
Articolo 110	Articolo 111
Articolo 111	Articolo 112
Articolo 112	Articolo 113
Articolo 113	Articolo 114
Articolo 114	Articolo 115
Articolo 115	Articolo 116
Articolo 116	Articolo 117
Articolo 117	Articolo 118
Articolo 119	Articolo 120
Articolo 120	Articolo 121
Articolo 121	Articolo 122
Articolo 122	Articolo 123
Articolo 123	Articolo 124
Articolo 125	Articolo 126
Articolo 126	Articolo 127
Articolo 127	Articolo 128
Articolo 128	Articolo 129

Articolo 129	Articolo 130
Articolo 129 bis	Articolo 131
Articolo 130	Articolo 132
Articolo 131	Articolo 133
Articolo 132	Articolo 134
Articolo 133	Articolo 135
Articolo 134	Articolo 136
Articolo 134 bis	Articolo 137
Articolo 135	Articolo 138
Articolo 136	Articolo 139
Articolo 137	Articolo 140
Articolo 138	Articolo 141
Articolo 139	Articolo 142
Articolo 140	Articolo 143
Articolo 141	Articolo 144
Articolo 142	Articolo 145
Articolo 143	Articolo 146
Articolo 143 bis	Articolo 147
Articolo 144	Articolo 148
Articolo 145	Articolo 149
Articolo 146	Articolo 150
Articolo 147	Articolo 151
Articolo 148	Articolo 152
Articolo 149	Articolo 153
Articolo 150	Articolo 154
Articolo 151	Articolo 155
Articolo 152	Articolo 156

Articolo 153	Articolo 157
Articolo 154	Articolo 158
Articolo 155	Articolo 159
Articolo 156	Articolo 160
Articolo 157	Articolo 161
Articolo 158	Articolo 162
Articolo 159	Articolo 163
Articolo 160	Articolo 164
Articolo 161	Articolo 165
Articolo 162	Articolo 166
Articolo 163	Articolo 167
Articolo 164	Articolo 168
Articolo 165	Articolo 169
Articolo 166	Articolo 170
Articolo 167	Articolo 171
Articolo 168	Articolo 172
Articolo 169	Articolo 173
Articolo 170	Articolo 174
Articolo 171	Articolo 175
Articolo 172	Articolo 176
Articolo 173	Articolo 177
Articolo 174	Articolo 178
Articolo 175	Articolo 179
Articolo 176	Articolo 180
Articolo 177	Articolo 181
Articolo 178	Articolo 182
Articolo 179	Articolo 183

Articolo 180	Articolo 184
Articolo 181	Articolo 185
Articolo 182	Articolo 186
Articolo 183	Articolo 187
Articolo 184	Articolo 188
Articolo 185	Articolo 189
Articolo 186	Articolo 190
Articolo 187	Articolo 191
Articolo 188	Articolo 192
Articolo 189	Articolo 193
Articolo 190	Articolo 194
Articolo 191	Articolo 195
Articolo 192	Articolo 196
Articolo 193	Articolo 197
Articolo 194	Articolo 198
Articolo 195	Articolo 199
Articolo 196	Articolo 200
Articolo 197	Articolo 201
Articolo 198	Articolo 202
Articolo 199	Articolo 203
Articolo 200	Articolo 204
Articolo 201	Articolo 205
Articolo 202	Articolo 206
Articolo 203	Articolo 207
Articolo 204	Articolo 208
Articolo 205	Articolo 209
Articolo 206	Articolo 210

Articolo 207	Articolo 211
Articolo 208	Articolo 212
Articolo 209	Articolo 213
Articolo 210	Articolo 214
Articolo 211	Articolo 215
Articolo 212	Articolo 216
Articolo 213	Articolo 217
Articolo 214	Articolo 218
Articolo 215	Articolo 219
Articolo 215, paragrafo 2	Articolo 213, paragrafo 5
Articolo 216	Articolo 220
Articolo 217	Articolo 221
Articolo 218	Articolo 222
Articolo 219	Articolo 223
Articolo 220	Articolo 224
Articolo 221	Articolo 225
Articolo 222	Articolo 226
Articolo 223	Articolo 227
Articolo 224	Articolo 228
Articolo 225	Articolo 229
Articolo 226	Articolo 230
Articolo 227	Articolo 231
Articolo 228	Articolo 232
Articolo 229	Articolo 233
Articolo 230	Articolo 234
Articolo 231	Articolo 235
Articolo 232	Articolo 236

Articolo 233	Articolo 237
Articolo 234	Articolo 238
Articolo 235	Articolo 239
Articolo 235 bis	Articolo 240
Articolo 236	Articolo 241
Articolo 237	Articolo 242
Articolo 238	Articolo 243
Articolo 238 bis	Articolo 244
Articolo 239	Articolo 245
Articolo 240	Articolo 246
Articolo 241	Articolo 247
Articolo 242	Articolo 248
Articolo 243	Articolo 249
Articolo 244	Articolo 250
Articolo 245	Articolo 251
Articolo 246	Articolo 252
Articolo 247	Articolo 253
Articolo 248	Articolo 254
Articolo 249	Articolo 255
Articolo 250	—
Articolo 251	Articolo 256
Articolo 252	Articolo 257
Articolo 253	Articolo 258
Articolo 254	Articolo 259
Articolo 255	Articolo 260
Articolo 256	Articolo 261
Articolo 257	Articolo 262

Articolo 258	Articolo 263
Articolo 259	Articolo 264
Articolo 260	Articolo 265
Articolo 261	Articolo 266
Articolo 262	Articolo 267
Articolo 263	Articolo 268
Articolo 264	Articolo 269
Articolo 265	Articolo 270
Articolo 266	Articolo 271
Articolo 267	Articolo 272
Articolo 268	Articolo 273
Articolo 269	Articolo 274
Articolo 270	—
Articolo 271	—
Articolo 272	—
Articolo 273	—
Articolo 274	—
Articolo 275	—
Articolo 276	—
Articolo 277	—
Articolo 278	—
Articolo 279	Articolo 275
Articolo 280	Articolo 276
Articolo 281	Articolo 277
Articolo 282	Articolo 278